

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive dei dispositivi che governano l'individuazione dei siti di destinazione delle persone soccorse in mare, tenendo conto dei peculiari rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica scaturenti dall'attuale contesto internazionale, al contempo valorizzando le attribuzioni stabilite dall'ordinamento in capo al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

RITENUTE, altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di definire interventi finalizzati all'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;

CONSIDERATA, inoltre, la particolare necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;

RAVVISATA la particolare necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento delle Universiadi 2019;

RAVVISATA, altresì, l'esigenza di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all'imminente svolgimento delle Universiadi 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le navi ovvero le unità da diporto o da pesca, che nel corso della navigazione procedono, in acque internazionali, ad azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto irregolare di migranti, anche mediante il recupero delle persone ovvero il traino del mezzo, sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali vigenti in materia ed alle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione di soccorso ovvero dalle rispettive autorità dello Stato di bandiera. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. All’accertamento della violazione ed all’irrogazione della conseguente sanzione amministrativa provvede il competente comando del Corpo delle capitanerie di porto. Nei casi più gravi o reiterati è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerente all’attività svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Art. 2

(Modifiche al codice della navigazione)

1. All’articolo 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma, le parole: *“di ordine pubblico,”* sono abrogate;
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente: *“Il Ministro dell’interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e comunque in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, informando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.*

Art. 3

(Modifica all’articolo 51 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: *“articolo 12, commi”* è inserita la seguente: *“1,”*.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

1. Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stanziata, per il triennio 2019-2021, la somma di 1.000.000 di euro annui, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della

legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Art. 5

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno”*;
- b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno”*;
- c) all'articolo 109, al comma 3, dopo le parole *“successive all'arrivo,”* sono inserite le seguenti *“e immediatamente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore,”*.

Art. 6

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: *«La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.»*;

2) al terzo comma le parole *“Per la contravvenzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Per i reati”*;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Articolo 5 bis. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del Codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso delle manifestazioni di cui al comma 1, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 7

(Commissario straordinario per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi)

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di soggetti non già detenuti per altra causa, anche allo scopo di assicurare migliori condizioni generali della sicurezza pubblica.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, il Commissario si avvale, allo scopo di assicurare il supporto agli uffici interessati, di 800 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, a tal fine ricorrendo alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici indetti per analoghi profili da pubbliche Amministrazioni.
3. Agli oneri derivanti dalle iniziative assunzionali di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2019 in euro 6.420.200,00 e per l'anno 2020 in euro 19.260.600,00, si provvede a valere sulle risorse iscritte, rispettivamente, per l'anno 2019 e per l'anno 2020,.....
4. Il Commissario straordinario del Governo opera nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale e d'intesa con le Amministrazioni competenti.

Art. 8

(Modifiche al codice penale)

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 61, al primo comma, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:
"10-bis) l'aver, a causa del reato commesso, provocato impedimento, ostacolo o comunque ritardo ad attività di soccorso pubblico, di protezione civile o sanitarie";
 - b) all'articolo 131-bis dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni";
 - c) all'articolo 339, al primo comma, dopo le parole "è commessa" sono aggiunte le seguenti:
"nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero";
 - d) all'articolo 341 bis, al primo comma, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni";
 - e) all'articolo 419, al comma secondo, dopo le parole "è commesso" sono aggiunte le seguenti: "nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero"
 - f) all'articolo 635 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo comma le parole "di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o" sono soppresse;
 - 2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Chiunque commette i fatti di cui al primo e secondo comma in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ";

3) al quarto comma le parole “*al primo e al secondo comma*” sono sostituite dalle seguenti: “*, di cui ai commi precedenti*”.

ART. 9

(Proroga di termini in materia di dati personali)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, al comma 2, le parole “*decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1 gennaio 2020*”.

ART.10

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.141 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante.....

Art. 11

(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole “*visite, affari, turismo e studio*” sono sostituite dalle seguenti: “*missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio*”.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.